

Con il suo secondo motivo, l'Athinaïki Techniki sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di statuire sulla questione dello sviamento di potere da essa sollevata. Infatti, ritirando la decisione controversa la Commissione aveva lo scopo non già di revocare l'atto di cui trattasi per rispetto del principio di legittimità, bensì di sottrarsi al sindacato dei giudici comunitari.

In terzo luogo, la ricorrente rileva che il suo interesse ad ottenere una sentenza di annullamento della decisione controversa della Commissione sussiste tutt'ora, contrariamente a quanto dichiarato nell'ordinanza impugnata. Le conseguenze della revoca dell'atto in questione da parte della Commissione non possono, infatti, limitarsi ad una semplice riapertura della procedura preliminare di esame. Dalla sentenza di annullamento discende l'obbligo per la Commissione sia di avviare la procedura formale di esame degli aiuti di Stato, sia di invitare lo Stato membro interessato a sopprimere o a modificare l'aiuto in causa. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto ritenendo che l'unica conseguenza di un annullamento della decisione impugnata fosse l'obbligo di riaprire la procedura preliminare di esame.

Infine, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia disconosciuto l'autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte nella causa connessa C-521/06 P. Infatti, da tale sentenza risulta che la Commissione non poteva permanere in uno stato di inerzia amministrativa nell'ambito della procedura di esame degli aiuti di Stato. Orbene, con la revoca della decisione impugnata, la Commissione, per l'appunto, sarebbe ricaduta in uno stato di inerzia e il Tribunale, non censurandola affatto, avrebbe commesso un ulteriore errore di diritto.

---

**Impugnazione proposta il 15 settembre 2009 da ISD Polska sp. z o.o, Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o (già Majątek Hutniczy sp. z o.o) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1° luglio 2009, cause riunite T-273/06 e T-297/06, ISD Polska e a./Commissione**

**(Causa C-369/09 P)**

(2009/C 312/22)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

**Ricorrenti:** ISD Polska sp. z o.o, Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o (già Majątek Hutniczy sp. z o.o) (rappresentanti: C. Rapin, E. Van den Haute, avvocati)

**Altra parte nel procedimento:** Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni delle ricorrenti

- Dichiarare la presente impugnazione ricevibile;
- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Ottava Sezione) 1° luglio 2009, cause riunite T-273/06 e T-297/06;
- accogliere integralmente o, in subordine, parzialmente, le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-273/06 e T-297/06;
- condannare la Commissione europea al pagamento integrale delle spese;
- nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia dichiara che non vi è luogo a provvedere, condannare la Commissione europea alle spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, n. 6, e 72, lett. a), del regolamento di procedura della Corte.

#### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, esse contestano la valutazione del Tribunale secondo la quale il protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca allegato all'Atto di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea <sup>(1)</sup>, sancirebbe, al punto 6, un'applicazione retroattiva delle proprie disposizioni. Secondo le ricorrenti, infatti, non potrebbe dedursi alcun effetto retroattivo dal testo, dalla finalità o dall'economia di tale disposizione, che si limiterebbe a precisare che le imprese elencate nell'allegato I del menzionato protocollo potevano beneficiare di aiuti, entro certi limiti, durante il periodo dal 1997 al 2003. La disposizione in esame intenderebbe dire, in altri termini, che il calcolo degli aiuti che potevano essere concessi alle imprese beneficiarie sino alla fine dell'anno 2003 doveva effettuarsi tenendo conto retrospettivamente degli importi di aiuti già accordati, ma non considerando illegittimi, retrospettivamente, i passati aiuti. Questa interpretazione sarebbe del resto condivisa tanto dalla Commissione, quanto dal Consiglio, che avrebbero constatato, la prima in una proposta di decisione, il secondo in una decisione, che gli impegni assunti nel protocollo n. 8 erano stati rispettati.

Con il secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha ritenuto, da un lato, che le imprese beneficiarie di un aiuto possano fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità di tale aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'art. 88 CE, e dall'altro, che i procedimenti previsti dal protocollo (n. 2) sui prodotti CECA dell'accordo d'associazione del 16 dicembre 1991 <sup>(2)</sup>, con cui l'aiuto controverso è stato portato a conoscenza della Commissione e del Consiglio, non potevano far sorgere un legittimo affidamento in capo alle ricorrenti. È infatti evidente che non vi poteva essere alcuna notifica formale dell'aiuto controverso ai sensi dell'art. 88 CE, poiché la Repubblica di Polonia, all'epoca,

non era ancora membro dell'Unione europea, e che la Commissione è stata informata dell'esistenza di tale aiuto e ha ritenuto, al termine dell'esame del programma di ristrutturazione polacco e dei piani aziendali presentati in tale contesto, che questi soddisfacevano i requisiti di cui all'art. 8, n. 4, del protocollo n. 2 dell'accordo d'associazione e le condizioni stabilite dal protocollo n. 8 allegato all'Atto di adesione.

Con il terzo ed ultimo motivo, le ricorrenti lamentano infine una violazione dei regolamenti (CE) n. 659/1999 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 794/2004 <sup>(4)</sup>. Secondo questi ultimi, infatti, non è sufficiente che il tasso di interesse per il recupero di un aiuto controverso sia fissato in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, affinché detto tasso possa essere considerato «adeguato» ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/1999. Il carattere «adeguato» del tasso di interesse per il recupero di aiuti di Stato è una nozione sostanziale indipendente dal procedimento che la Commissione deve seguire nei casi eccezionali in cui fissa tale tasso in cooperazione con lo Stato membro interessato.

<sup>(1)</sup> GU 2003, L 236, pag. 948.

<sup>(2)</sup> Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU 1993, L 348, pag. 2).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [divenuto art. 88 CE] (GU L 83, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/99 (GU L 140, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce di Bruxelles (Belgio) il 23 settembre 2009 — Françoise Hanssens-Ensch (curatrice fallimentare della SA AGENOR)/Comunità europea**

(Causa C-377/09)

(2009/C 312/23)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal de commerce di Bruxelles

**Parti**

*Ricorrente:* Françoise Hanssens-Ensch (curatrice fallimentare della SA AGENOR)

*Convenuta:* Comunità europea

**Questioni pregiudiziali**

Se l'art. 288, secondo comma, CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un'azione in materia di responsabilità

extracontrattuale ai sensi di detta disposizione l'azione in materia di responsabilità fondata sull'art. 530 del Code des sociétés belga e intentata da un curatore fallimentare, diretta a far condannare la Comunità europea a colmare il passivo sociale del fallimento, in ragione del fatto che quest'ultima avrebbe de facto detenuto il potere di gestire una società commerciale e avrebbe commesso nella gestione di tale società una colpa grave e manifesta che ha contribuito al fallimento.

**Ricorso proposto il 23 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca**

(Causa C-378/09)

(2009/C 312/24)

*Lingua processuale: il ceco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Šimerdová, J.-B. Laignelot, agenti)

*Convenuta:* Repubblica ceca

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che, non avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico nazionale le disposizioni dell'art. 10 bis, commi primo, secondo e terzo, della direttiva 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati <sup>(1)</sup>, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE <sup>(2)</sup> e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE <sup>(3)</sup>, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 10, commi primo, secondo e terzo, di tale direttiva.

— condannare Repubblica ceca alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 25 giugno 2005

<sup>(1)</sup> GU L 175, pag. 40.

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; GU L 73, pag. 5.

<sup>(3)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia; GU L 156, pag. 17.